



I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 40



PROVINCIA DI PADOVA

Settore 011 " Direzione Generale / Affari Generali "



DISCIPLINARE *PER LA GESTIONE DI BAR E DI* *SERVIZI DI REFEZIONE*



*Approvato con provvedimento del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio provinciale in data 3.5.1999 n. 28 di reg.,
successivamente modificato con D.G.P. in data 17.3.2000 n. 71 di reg.*

DISCIPLINARE
PER LA GESTIONE DI BAR E DI SERVIZI DI REFEZIONE

I N D I C E D E G L I A R T I C O L I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Finalità	pag.	2
Art. 2	Natura e durata dell'uso	"	2
Art. 3	Beni oggetto di concessione	"	3

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Art. 4	Modalità e criteri per l'assegnazione degli spazi	"	3
Art. 5	Concessione	"	4
Art. 6	Verbale di consegna	"	4

RAPPORTI TRA PROVINCIA E CONCESSIONARIO

Art. 7	Canone concessivo	"	5
Art. 8	Autorizzazioni	"	5
Art. 9	Pagamenti	"	6
Art. 10	Compiti	"	6
Art. 11	Norme di sicurezza	"	6
Art. 12	Assicurazioni e garanzie	"	7
Art. 13	Revoca della concessione, rinuncia e scadenza	"	7
Art. 14	Danni	"	8
Art. 15	Verifiche e lavori	"	9
Art. 16	Migliorie e innovazioni	"	9
Art. 17	Vendita dei prodotti	"	10
Art. 18	Oneri di gestione	"	10
Art. 19	Imposte e tasse	"	10

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20	Inadempimento e rilascio coattivo	"	11
Art. 21	Disciplina transitoria	"	11

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Le norme del presente disciplinare regolamentano l'apertura e la gestione di servizi di bar, ristorazione e refezione su aree di proprietà provinciale o nella disponibilità o uso della Provincia, stabilendone i criteri e le modalità di concessione al fine di razionalizzarne ed ottimizzarne il servizio di gestione.
2. Tali spazi sono concessi per finalità strumentali al servizio del personale dell'Amministrazione e dell'utenza; al concessionario è fatto divieto di mutare anche in parte o temporaneamente l'uso degli spazi durante la vigenza della concessione, salvo sia espressamente autorizzato dall'Amministrazione.
3. Sono altresì vietate la sublocazione o cessione sia parziale che totale della concessione.

Art. 2

Natura e durata dell'uso

1. Il rapporto giuridico intercorrente tra il gestore di servizi di refezione, bar o ristorazione e la pubblica amministrazione si configura come un rapporto scaturente da un provvedimento di concessione e non può mai configurarsi come locazione, anche nel caso in cui il concessionario abbia perduto il titolo e nei suoi confronti sia stata avviata la procedura per il recupero dello spazio occupato.
2. Lo spazio per l'apertura di punti di ristorazione è concesso in uso dietro pagamento del canone concessivo ai sensi dell'art. 7 del presente disciplinare.
3. Il godimento dello spazio concesso decorre dalla data indicata nel relativo decreto concessivo e per tutto il tempo per il quale viene concesso lo spazio. Gli obblighi conseguenti alla concessione del medesimo durano fino a che è sussistente il rapporto da cui la concessione trae titolo.

Art. 3

Beni oggetto di concessione

1. Sono oggetto di concessione spazi idonei all'installazione e apertura di servizi di refezione, bar o ristorazione su aree di proprietà o nella disponibilità della Provincia, o su eventuali pertinenze; tali aree sono identificate nel verbale di consegna di cui all'art. 6 del presente disciplinare e convenzionalmente sono costituite dalle aree in cui insistono le attrezzature e l'arredo del servizio di bar o di ristorazione (compresi i locali di servizio e i servizi igienici di uso esclusivo del bar) nonché dal fronte banco di mescita per la misura di un metro di profondità.

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Art. 4

Modalità e criteri per l'assegnazione degli spazi

1. La Provincia ovvero l'Istituto scolastico o l'Ente che intendono installare all'interno di edifici da loro direttamente gestiti, servizi di refezione, bar o ristorazione di cui all'art. 1 del presente disciplinare provvedono a rendere nota la disponibilità a concedere spazi idonei per l'apertura dei predetti servizi e all'individuazione dei gestori con le modalità che ritengono più opportune salvo quanto stabilito appresso.
2. Prima di procedere alla gara per l'affidamento dell'incarico, il responsabile alla sicurezza dell'edificio dovrà verificare l'idoneità degli spazi interessati al servizio prendendo contatti con il personale della sicurezza della Provincia.
3. Il Responsabile dell'Istituto scolastico o dell'Ente affidatario dovrà portare a conoscenza tutti i partecipanti alla gara di appalto o alla trattativa per l'assegnazione del servizio del presente disciplinare, che dovrà essere accettato incondizionatamente dagli stessi alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Il Responsabile dell'Istituto scolastico trasmetterà poi alla Provincia la nota di accettazione del disciplinare da parte del vincitore.

Art. 5

Concessione

1. Gli spazi sono dati in concessione per la gestione di servizi di refezione, bar o ristorazione mediante apposito decreto del Dirigente competente della Provincia.
2. La Provincia prima dell'emissione del Decreto di concessione acquisisce il provvedimento di individuazione del gestore rilasciato dall'organo competente responsabile dell'edificio in cui si intende aprire il servizio di ristoro, nonché copia della denuncia di inizio attività, ai sensi della L. 241/90 e D. Lgs. 114/98 presentata nel Comune in cui si trova l'edificio.
3. Al decreto di concessione è allegata la nota di accettazione del presente disciplinare, firmata dal concessionario
4. Le spese relative all'emanazione del decreto, comprese quelle di registrazione, se dovute, sono interamente a carico del concessionario, secondo quanto stabilito dalla legislazione tributaria vigente.

Art. 6

Verbale di consegna

1. La consegna degli spazi dati in concessione è certificata dalla redazione e sottoscrizione del verbale sia da parte dell'Amministrazione concedente che del concessionario.
2. Dal verbale di consegna deve risultare, in modo fedele e veritiero, la dichiarazione circa la consistenza e lo stato di conservazione di quanto concesso, nonché la dichiarazione che il concessionario ha visitato i locali e li ha trovati in buono stato, con tutti gli impianti di pertinenza, e si obbliga a riconsegnarli alla cessazione della concessione nelle stesse condizioni, salvo il deterioramento determinato dall'uso in conformità del regolamento e del Decreto di concessione.
3. Il verbale contiene, altresì, la descrizione di ogni diverso stato o condizione riscontrata all'atto della consegna degli spazi, nonché in allegato la planimetria degli spazi con il computo dell'area occupata dal servizio di bar e ristorazione.

RAPPORTI TRA PROVINCIA E CONCESSIONARIO

Art. 7

Canone concessivo

1. Per la concessione degli spazi per la gestione di servizi di refezione, bar o ristorazione il concessionario deve pagare alla Provincia un canone concessivo annuo. In nessun caso è ammessa la concessione in uso gratuito.[PDP1]1
2. Il canone concessivo è corrisposto annualmente; il primo versamento è corrisposto anticipatamente prima della consegna del provvedimento;
3. Con determinazione dirigenziale è stabilito un canone concessivo onnicomprensivo che tiene conto degli effettivi mq. assegnati (bar più servizi) nonché del recupero forfettizzato delle spese gestionali;
4. I canoni possono essere differenziati in rapporto all'utenza della struttura servita dal bar;
5. Nel determinare la consistenza degli spazi, si terrà conto dell'area occupata dal bancone di mescita più un metro di profondità fuori banco per la lunghezza dello stesso, nonché dell'area retrostante il banco, messo a disposizione ad uso esclusivo del gestore.
6. Il canone concessivo non può in alcun caso essere ridotto e non è ammessa vendita di energia elettrica,
7. Non è ammessa riduzione del canone concessivo per il periodo estivo o feriale.

Art. 8

Autorizzazioni

1. Il concessionario è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi richiesti dalle vigenti normative per una regolare conduzione del servizio di ristoro.
2. Nessuna concessione può essere rilasciata relativamente a locali che non siano idonei all'installazione di servizi di bar, ristorazione e refezione ai sensi di legge.
3. Il concessionario deve risultare titolare intestatario di tutte le licenze, autorizzazioni, abilitazioni e permessi obbligatori e necessari ai sensi di legge per l'apertura e la gestione di servizi di ristorazione e il commercio di prodotti alimentari e fornirne copia all'Ente che ha individuato il gestore.
4. Nessuna responsabilità può essere ascritta alla Provincia per l'assenza di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3; il concessionario dovrà tenere indenne la Provincia per i danni che dovessero derivare all'Amministrazione o all'Istituto scolastico a causa della gestione delle attività di cui all'art. 1 in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Art. 9
Pagamenti

1. Il concessionario è tenuto a versare il canone di concessione entro il primo mese del periodo.
2. Qualora il concessionario ritardi il pagamento del canone, salvo che dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a sé non imputabile, decorrono automaticamente gli interessi di mora al saggio nella misura che sarà determinata con il Decreto concessivo; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno cagionato dal ritardato pagamento delle rate del canone.

Art. 10
Compiti

1. Il concessionario è tenuto ad assicurare il servizio di ristorazione continuativamente durante l'orario di apertura dell'edificio o dell'Istituto scolastico per tutto il periodo previsto dalla concessione.
2. In caso di apertura straordinaria al di fuori dell'orario istituzionale dei locali in cui è ubicata l'attività di ristorazione, previo avviso da parte del responsabile dell'edificio, il concessionario è autorizzato ad assicurare il servizio di ristorazione alle stesse condizioni.

Art. 11
Norme di sicurezza

1. Il servizio deve essere fornito con apparecchiature rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni, e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.
2. Il concessionario è tenuto altresì rispettare tutte le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità, commercio e distribuzione di sostanze alimentari. L'Amministrazione è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni e nulla osta.

¹ Ai sensi, tra l'altro, della sentenza della Corte dei Conti, sez. centrali, I, 3.2.1999 n. 36

3. Il servizio di ristorazione non deve essere aperto in prossimità di uscite di sicurezza, vani scala, pianerottoli e corridoi mentre saranno posizionati nelle immediate vicinanze un estintore portatile o di bocchetta antincendio; in mancanza il concessionario deve provvedere a propria cura e spese all'installazione di estintore portatile.
4. E' in ogni caso vietato tenere nei locali concessi materiali ed oggetti infiammabili.
5. Il concessionario deve usare degli spazi concessi con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo gli obblighi del conduttore.

Art. 12

Assicurazioni e garanzie

1. Sono a carico del concessionario le spese per la sicurezza delle apparecchiature e degli spazi concessi.
2. L'arredo e le apparecchiature nonché la loro installazione sono poste a carico del gestore del servizio bar e/o mensa il quale, per l'installazione, dovrà premunirsi dell'autorizzazione rilasciata da responsabile tecnico del Settore «Edilizia».
3. Il concessionario deve dimostrare all'atto della concessione la stipulazione a propria cura e spese di apposita polizza di assicurazione, con idonei massimali, contro danni causati a cose o persone nell'esercizio dell'attività di distribuzione di alimenti o bevande o dai prodotti distribuiti.
4. Il concessionario deve, altresì, presentare idonea fidejussione bancaria a favore della Provincia fino alla concorrenza massima di una annualità di canone concessivo a garanzia del pagamento dello stesso, nonché degli obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 13

Revoca della concessione, rinuncia e scadenza

1. La concessione è revocata quando il concessionario:
 - impieghi lo spazio concesso per fini non conformi alla loro specifica funzione;
 - non osservi con carattere di continuità le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione delle apparecchiature e degli spazi ovvero sia responsabile di gravi inadempienze relativamente a quanto stabilito con il presente regolamento;

2. La Provincia si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio, o di necessità, in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi.
3. Il concessionario può altresì rinunciare alla concessione per giustificato motivo.
4. Nei casi di cui ai due commi precedenti, la concessione perdura salvo diversa disposizione da parte della Provincia, fino al 31 agosto successivo.
5. Sia la revoca che la rinuncia devono essere comunicate al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui è stabilito il termine a partire dal quale la concessione si intende rinunciata o revocata.
6. L'Amministrazione può concedere, su richiesta del concessionario fatta pervenire almeno tre mesi prima del termine della concessione, il diritto a godere dello spazio anche oltre la data di revoca o decadenza dalla concessione, per un periodo non superiore ai sei mesi dal verificarsi dell'evento che ha cagionato la cessazione del diritto al godimento.
7. Non si dà luogo alla proroga del diritto al godimento di cui al comma 6 in caso di cessazione del diritto per abuso del concessionario o per grave violazione dei doveri del medesimo.

Art. 14

Danni

1. In caso di danni cagionati direttamente o indirettamente dalle apparecchiature o dal servizio di ristorazione restano salvi i diritti dell'Amministrazione concedente al risarcimento e alla rimessa in pristino di quanto danneggiato, a spese del concessionario. In caso di inadempimento o rifiuto del concessionario vi provvederà direttamente il concedente, addebitando la spesa al concessionario.
2. Del pari tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti dolosamente o a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario, ovvero da abuso di costui nella gestione degli spazi concessi o relativamente all'uso delle cose ivi esistenti, sono ad esclusivo carico del concessionario, che dovrà altresì rifondere la Provincia delle eventuali spese che si renderanno necessarie in conseguenza dei danni arrecati. In mancanza, tali spese verranno comunque addebitate al concessionario alla cessazione dell'utenza.
3. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra il concedente e il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta alla Provincia o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

4. E' altresì esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia per fatti illeciti che dovessero verificarsi ai danni del servizio di ristorazione o dei corrispettivi della vendita dei prodotti.

Art. 15

Verifiche e lavori

1. Durante la concessione la Provincia ha diritto di eseguire sugli spazi dati in concessione verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari previo avvertimento del concessionario, che, tuttavia, non può rifiutarli.
2. Durante l'esecuzione dei lavori rimane sospesa la responsabilità del concessionario.
3. In caso di lavori che si protraggano per oltre un mese e che impediscano l'esercizio della distribuzione, ove non sia possibile trasferire il servizio di ristorazione in altro luogo idoneo, il concessionario ha diritto ad una riduzione del canone concessivo calcolata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di sospensione di erogazione del servizio per cause non imputabili al concessionario.

Art. 16

Migliorie e innovazioni

1. E' fatto divieto al concessionario di far eseguire nei locali assegnati, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura le quali, in ogni caso, rimangono acquisite di diritto dalla Provincia senza che il concessionario possa asportarle, ritenerle o pretendere compensi al termine della concessione.
2. Resta salvo l'obbligo per il concessionario, qualora l'Amministrazione lo richieda, di rimessa in pristino dei locali a propria cura e spese.
3. In caso di inadempimento o rifiuto del concessionario vi provvederà direttamente il concedente, addebitando la spesa al concessionario.

Art. 17

Vendita dei prodotti

1. L'approvvigionamento e il rifornimento del servizio di ristorazione sono a cura e carico e sotto la piena responsabilità del concessionario che dovrà attenersi, nel caso di servizio installato all'interno di immobili adibiti a sedi scolastiche, alle modalità dettate dal Capo d'Istituto o comunque per gli altri edifici, dal responsabile dell'edificio in cui è aperto il servizio di refezione.
2. I prezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono corrispondere ai prezzi indicati nella proposta formulata per l'aggiudicazione della concessione di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. L'eventuale revisione dei prezzi fa parte delle modalità per l'aggiudicazione del servizio.
4. L'inottemperanza di quanto stabilito nel presente articolo può costituire giusta causa per la revoca della concessione medesima da parte dell'Amministrazione.

Art. 18

Oneri di gestione

1. Il servizio di assistenza e di piccola manutenzione ordinaria per l'arredamento e la gestione è totalmente a carico e spese e sotto la piena responsabilità del concessionario in analogia a quanto previsto dall'art. 1576 del codice civile; il concessionario, in caso di guasti, deve provvedere al ripristino del funzionamento del servizio di ristorazione.
2. Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione di energia elettrica, forza motrice, riscaldamento, acqua, nettezza urbana sono a carico dell'Ente presso il quale è aperto il servizio di ristorazione. L'Ente provvede al recupero mediante quota forfettizzata del canone concessivo che già comprende le riduzioni estive dei consumi.

Art. 19

Imposte e tasse

1. E' a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esercizio dell'attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi.

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Inadempimento e rilascio coattivo

1. Il mancato pagamento del canone di concessione trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista può comportare la risoluzione per inadempimento del rapporto concessivo e l'immediata decadenza dalla concessione; resta fermo l'obbligo del concessionario di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi al saggio individuato in apposita determinazione dirigenziale e l'eventuale risarcimento del danno a favore della Provincia.
2. Qualora, alla cessazione del rapporto concessivo, il concessionario non lasci liberi e sgombri gli spazi concessi, si procederà al rilascio coattivo anche ai sensi dell'art. 823 c. 2 del codice civile.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare o dal decreto di concessione, sono applicabili, in quanto compatibili, le norme vigenti, anche regolamentari, in materia di concessioni.

Art. 21

Disciplina transitoria

1. La presente disciplina regola fin dall'origine tutti i rapporti in essere con la Provincia per la gestione dei servizi di bar, ristorazione e refezione non ancora definiti con decreto concessivo.
2. I gestori che siano concessionari di spazi destinati a bar, ristorazione e refezione al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare rimangono titolari della concessione; ad essi si applica la nuova disciplina regolamentare.